



**COMUNE DI ACATE**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 10 del Reg.            data 20.04.2023

**OGGETTO:** Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazione IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di aprile alle ore 20,05 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C. C., si è riunito il Consiglio Comunale. Alla Seconda convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres	Ass.	CONSIGLIERI		Pres	Ass.
1)	Agli Marika	X		7)	Terranova Valeria	X	
2)	Ciriacono Gianfranco	X		8)	Del Piano Daniele	X	
3)	Occhipinti Giovanni	X		9)	Giorlando Vincenzo Ezio	X	
4)	D'Amanti Giovanna	X		10)	Celeste Concetta	X	
5)	Guardabasso Danilo	X		11)	Cavallo Roberta	X	
6)	Di Natale Antonello	X		12)	Carrubba Alessandro	X	
					TOTALE	12	

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Di Martino. Il Presidente Dott. Ciriacono Gianfranco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Uditi gli interventi di cui al verbale allegato sub "A";

Vista la infra riportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti assunto in data 14.04.2023 al prot. n. 6699;

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

1. di approvare la infra riportata proposta.

Indi, con successiva votazione, con voti unanimi favorevoli, resa sempre per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

NOTA A VERBALE DEGLI INTERVENTI ALLEGATA SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 20.04.2023 AVENTE AD OGGETTO: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazione IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)".

Alle ore 20,05 il Presidente, dopo che il Vice Segretario ha effettuato l'appello dei Consiglieri Comunali, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Cons. Di Natale, Giorlando e Occhipinti.

Il Presidente introduce il primo punto all'o.d.g. di cui in oggetto e invita i Consiglieri ad intervenire.

Il Cons. Celeste lamenta l'assenza dei Consiglieri di maggioranza nelle varie sedute consiliare che in più occasioni l'apertura dei lavori consiliari è stata garantita dai Consiglieri di minoranza.

Chiede chiarimenti in merito al punto che vengono forniti dalla Dott.ssa Di Martino la quale relaziona in merito puntualizzando che la rimodulazione dell'IMU non crea disequilibrio nel bilancio, così come anche attestato dal Collegio dei Revisori nel parere allegato.

Il Consigliere Agli dichiara di essere favorevole all'approvazione della proposta.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la predetta proposta.

Consiglieri presenti e votanti n. 12


Voti favorevoli n. 12

La infra proposta di delibera viene approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti.

Indi, con successiva votazione che registra anch'essa voti favorevoli all'unanimità, stante la necessità e l'urgenza di provvedere, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONS. ANZIANO


IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

**OGGETTO:** Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

Proponente: \_\_\_\_\_



Redigente: il Funzionario  
Il Responsabile  
Settore Servizi Finanziari  
*(Dot.ssa Maria Di Martino)*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 45/2020, esecutiva;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 124/2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di ridurre la pressione tributaria compatibilmente al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visti, quindi:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, comma 775, della legge 29.12.2022, n. 197 che così recita: *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale*

del federalismo fiscale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 08/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n. 4 del 14/04/2023, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 6699 in data 14/04/2023;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la L. R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 12 della L. R. n. 44/91;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

## DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

<b>Alliquota/Detrazione</b>	<b>Misura</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Aree fabbricabili	10,20 per mille
Immobili di categoria C1 e C3 utilizzati dal proprietario per la propria attività di impresa	10,20 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (escluso D10)	10,20 per mille
Altri immobili	10,20 per mille
Terreni agricoli	9,70 per mille
Immobili Merce	2,5 per mille
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00
Abitazione principale (eccetto categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (una per categoria C2, C6 e C7)	ESENTE

Atteso che sulla base degli incassi IMU, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2023 ammonta a € 4.454.097,01 a cui si aggiunge:


- La decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€ 544.586,49);
  - La trattenuta per incapienza del Fondo di solidarietà comunale (€ 1.073.678,82);
- per un gettito netto di € 2.835.831,70;

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

Proposta di Deliberazione n. 8 del 14 APR. 2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 14/04/2023



Il Responsabile  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
 Settore Servizi Finanziari  
 (Dott.ssa Maria Di Martino)

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 14/04/2023



Il Responsabile  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
 Settore Servizi Finanziari  
 (Dott.ssa Maria Di Martino)

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del V° comma dell'art. 55 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni ai seguenti capitoli:

Intervento	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.
		n.		€.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, .....

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

E copia conforme per uso amministrativo

Il Vicesegretario

*(Dot.ssa Maria Di Martino)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Li, \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Informatico col n. \_\_\_\_\_ del registro in data \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

Li, \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art 32, c. 1, della l. 18.06.2009 n. 69, in data \_\_\_\_\_ per ivi restarvi per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 come modificato dalla l.r. n. 17/04, sino al \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Li, \_\_\_\_\_